

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. C 19

1° marzo 1971

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1970—1971

Processo verbale della seduta di lunedì 8 febbraio 1971	1
Parere sulla proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dall'uso di autoveicoli, e del controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurare tale responsabilità	5
Parere sulla proposta di regolamento che completa il regolamento n. 170/67/CEE relativo al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina prevedente norme di commercializzazione	10
Risoluzione sul protocollo addizionale relativo alla fase transitoria dell'Accordo di associazione CEE—Turchia e sul nuovo protocollo finanziario	11
Parere sulla proposta di regolamento relativo all'importazione nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari e provenienti dalla Turchia	13
Processo verbale della seduta di martedì 9 febbraio 1971	14
Risoluzione sull'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta	14
Risoluzione sulla politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei	15
Parere sulla proposta di decisione che determina talune misure transitorie per la graduale unificazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi	17
Parere sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1543/69, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia	19
Processo verbale della seduta di mercoledì 10 febbraio 1971	21
Parere sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente la politica industriale della Comunità	21

Sommario (seguito)

Processo verbale della seduta di giovedì 11 febbraio 1971	25
Risoluzione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti cinque direttive e una proposta modificata di regolamento relative alla riforma dell'agricoltura.....	26
Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971	32
Interrogazione orale n. 16/70, con discussione	33
Interrogazione orale n. 13/70, con discussione	33
Interrogazione orale n. 15/70, con discussione	33
Processo verbale della seduta di venerdì 12 febbraio 1971	34
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente lo stato di applicazione delle direttive del Consiglio per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi negli Stati membri	35
Parere su	
I. la proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione di due accordi, sotto forma di scambi di lettere, uno relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco e l'altro relativo a talune rettifiche materiali da apportare agli elenchi 1 e 6 acclusi all'allegato 3 di detto Accordo	
II. la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco	37
Parere sulla proposta di decisione che modifica fino al termine della campagna lattiera 1970/1971 l'aiuto concesso per il latte nel Granducato del Lussemburgo	37
Parere sulla proposta di regolamento che modifica alcune disposizioni relative alle misure d'intervento previste dal regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine	38

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

Informazione relativa ai tassi di parità applicati alle operazioni del FES	40
--	----

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1970—1971

Sedute dall'8 al 12 febbraio 1971

Palazzo d'Europa, Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

La seduta inizia alle 16.05.

Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 20 gennaio 1971.

Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

I. dal Consiglio delle Comunità europee:

- a) il progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971 stabilito dal Consiglio (doc. 247/70),

deferito alla commissione per le finanze e i bilanci;

- b) una lettera del Presidente del Consiglio delle Comunità europee in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA per l'esercizio 1971 (doc. 250/70),

deferita alla commissione per le finanze e i bilanci;

c) delle richieste di consultazione:

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

I. una direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento per le attività non salariate di agente e di mediatore di assicurazioni

II. una direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle

- attività non salariate di agente e di mediatore di assicurazioni
- (doc. 237/70),
- deferite alla commissione giuridica;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (doc. 238/70),
- deferita alla commissione giuridica;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (doc. 239/70),
- deferita alla commissione giuridica;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (doc. 240/70),
- deferita alla commissione per le relazioni economiche esterne;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica alcune disposizioni relative alle misure d'intervento previste dal regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 242/70),
- deferita alla commissione per l'agricoltura;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che modifica fino al termine della campagna lattiera 1970/1971 l'aiuto concesso per il latte nel Granducato del Lussemburgo (doc. 243/70),
- deferita alla commissione per l'agricoltura;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva sul ravvicinamento delle imposte specifiche di consumo sugli idrocarburi liquidi da impiegare come combustibili (doc. 244/70),
- deferita alla commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le finanze e i bilanci;
- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti
- I. un regolamento relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia
 - II. un regolamento relativo alle importazioni di alcuni cereali dalla Turchia
- (doc. 245/70),
- deferite alla commissione per l'associazione con la Turchia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'agricoltura;
- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio contenute nella nota circa un'azione comunitaria globale in materia di ricerca e di sviluppo scientifico e tecnologico (doc. 249/70),
- deferite alla commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici;
- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone (doc. 254/70),
- deferita alla commissione per l'agricoltura per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le finanze e i bilanci;
- II. dalle commissioni parlamentari le relazioni seguenti:
- dell'on. Cousté, a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 185/70) concernente un regolamento che modifica il regolamento

- (CEE) n. 1543/69 del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di agrumi della Turchia (doc. 233/70);
- dell'on. Dittrich, a nome della commissione giuridica, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente lo stato di applicazione delle direttive del Consiglio per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi negli Stati membri (doc. 234/70);
 - dell'on. Wohlfart, a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sul protocollo addizionale relativo alla fase transitoria dell'accordo di associazione CEE—Turchia e sul nuovo protocollo finanziario (doc. 186/70) — (doc. 235/70);
 - dell'on. Schuijt, a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 217/70-II) concernente un regolamento relativo all'importazione nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari e provenienti dalla Turchia (doc. 236/70);
 - dell'on. Kriedemann, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 133/70) riguardante una decisione che determina talune misure transitorie per la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi (doc. 241/70);
 - dell'on. Rossi, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei (doc. 246/70);
 - dell'on. Estève, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 184/70) concernente un regolamento che completa il regolamento n. 170/67/CEE relativo al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina prevedendo norme di commercializzazione (doc. 248/70);
 - dell'on. Pintus, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 97/70) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dall'uso di auto-veicoli, e del controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (doc. 251/70);
 - dell'on. Liogier, a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 52/70) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la messa in commercio delle acque minerali naturali (doc. 252/70);
 - dell'on. Richarts, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 45/70) concernenti cinque direttive su una proposta modificata di regolamento relativo alla riforma dell'agricoltura (doc. 253/70) (relazione interlocutoria);
 - dell'on. Gerlach, a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971 stabilito dal Consiglio (doc. 247/70) — (doc. 255/70);
 - dell'on. Dulin, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 243/70) concernente una decisione che modifica fino al termine della campagna lattiera 1970/1971 l'aiuto concesso per il latte nel Granducato del Lussemburgo (doc. 256/70);
 - dell'on. Cantalupo, a nome della commissione politica, sull'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (doc. 214/70) — (doc. 257/70);
 - dell'on. Richarts, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 242/70) concernente un regolamento che modifica alcune disposizioni relative alle misure d'intervento previste dal regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 258/70).

Deferimento a una commissione

Il Presidente informa il Parlamento che, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento, egli ha autorizzato la commissione sociale e sanitaria

a presentare una relazione sul primo rapporto della commissione generale per la sicurezza del lavoro nella siderurgia.

Procedura d'urgenza

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di esaminare con procedura d'urgenza le relazioni che non hanno potuto essere presentate entro il termine previsto dalla decisione dell'11 maggio 1967.

Designazione dei membri del Parlamento europeo

Il Presidente comunica al Parlamento che

- il 28 gennaio 1971, il Senato della Repubblica italiana ha designato membro del Parlamento europeo l'on. Tullia Caretoni Romagnoli, in sostituzione dell'on. Ferruccio Parri, dimissionario.
- il 2 febbraio 1971, il Bundestag della Repubblica federale di Germania ha designato membro del Parlamento europeo l'on. Klaus Dieter Arndt, in sostituzione dell'on. Udo Hein, deceduto.

Il Presidente informa che la verifica dei poteri avrà luogo dopo la prossima riunione dell'Ufficio di presidenza. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, questi rappresentanti siederanno provvisoriamente con gli stessi diritti degli altri membri del Parlamento.

Comunicazione del Consiglio

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio delle Comunità europee copia conforme dell'Accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare.

Ordine dei lavori

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di fissare come segue l'ordine dei lavori:

Questo pomeriggio:

- relazione dell'on. Pintus sull'assicurazione degli autoveicoli,
- relazione dell'on. Estève sul regime di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina,
- relazione dell'on. Wohlfart sul protocollo addizionale all'accordo d'associazione CEE—Turchia,

— relazione dell'on. Schuijt sull'importazione di prodotti del settore della pesca provenienti dalla Turchia.

Martedì 9 febbraio 1971

fino alle 11.00:

riunioni dei gruppi politici;

alle 11.00 e alle 15.00:

- relazione dell'on. Cantalupo sull'associazione con Malta,
- relazione dell'on. Rossi sulla politica commerciale nel bacino mediterraneo,
- relazione dell'on. Kriedemann sulle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi,
- relazione dell'on. Cousté sulle importazioni di agrumi dalla Turchia,
- seconda relazione complementare dell'on. Berkhouver sulle regole di concorrenza e la posizione delle imprese europee nel mercato comune e nell'economia mondiale,
- relazione interlocutoria dell'on. Springorum sul memorandum concernente la politica industriale della Comunità.

Mercoledì 10 febbraio 1971

fino alle 11.30:

riunioni dei gruppi politici;

alle 11.30:

esposizione del sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, sul programma annuale d'attività della Commissione;

alle 14.30 e alla sera:

relazione interlocutoria dell'on. Richarts e altri sulla riforma dell'agricoltura.

Su proposta dell'Ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento di limitare nel modo seguente il tempo di parola per la discussione della relazione dell'on. Richarts sulla riforma dell'agricoltura:

- 30 minuti per il relatore principale, on. Richarts,
- 80 minuti, nel complesso, per gli altri relatori, onn. Baas, Briot, Vetrone e Vredeling,
- 20 minuti per ogni gruppo politico, indipendentemente dal numero di oratori che interverranno a nome del rispettivo gruppo,
- 10 minuti per gli altri oratori.

Il Parlamento decide inoltre di fissare alle 18.00 di mercoledì 10 febbraio il termine ultimo per la presentazione di emendamenti alla relazione dell'on. Richarts.

Giovedì 11 febbraio 1971

fino alle 10.30:

riunioni dei gruppi politici;

alle 10.30 e alle 15.00:

- relazione dell'on. Gerlach sul progetto di bilancio rettificativo per il 1971,
- interrogazione orale n. 16/70 con discussione dell'on. Hougardy, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio sulla politica del Consiglio in materia di ricerca e di sviluppo,
- interrogazione orale n. 13/70 con discussione della commissione economica al Consiglio sui mezzi d'azione della Comunità in materia di sviluppo regionale,
- interrogazione orale n. 15/70 con discussione della commissione economica al Consiglio sull'unione economica e monetaria,
- discussione generale ed eventualmente votazione di una proposta di risoluzione sull'esposizione del signor Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*.

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di stabilire che la lista degli oratori sull'esposizione del presidente Malfatti sia chiusa giovedì a mezzogiorno.

Venerdì 12 febbraio 1971

alle 10.00:

- relazione dell'on. Dittrich sull'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi negli Stati membri,

— relazione dell'on. Briot su delle modifiche all'accordo d'associazione col Marocco e sull'importazione di oli di oliva del Marocco,

— relazione dell'on. Dulin sull'aiuto concesso per il latte al Granducato di Lussemburgo.

La commissione per l'agricoltura ha domandato che per l'esame di questa relazione si segua la procedura senza discussione.

— relazione dell'on. Richarts sul mercato della carne suina.

Interviene l'on. Memmel.

Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo liberale e misto, il Parlamento decide di nominare membro della commissione per le finanze e i bilanci l'on. Dulin, in sostituzione dell'on. Romeo.

Direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli

L'on. Pintus illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 97/70) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dall'uso di autoveicoli, e del controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (doc. 251/70).

Intervengono gli onn. Bermani, a nome del gruppo socialista, Schwabe, a nome del gruppo socialista, Memmel, Richarts, Estève, a nome del gruppo dell'UDE, e il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dall'uso di autoveicoli, e del controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 97/70),
- visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti (doc. 251/70),

(1) GU n. C 105 del 15. 8. 1970, pag. 14.

1. approva in linea di massima la proposta di direttiva che, pur essendo limitata ad un settore particolare della libertà di circolazione, rappresenta tuttavia un importante impegno nei confronti degli utenti automobilistici;
2. ne sottolinea il carattere positivo per quel che riguarda il raggiungimento di una legislazione uniforme in materia, che garantisca una maggiore protezione delle vittime di sinistri;
3. è tuttavia del parere che non sia opportuno che gli Stati membri incarichino un organismo, non meglio definito, dell'indennizzo delle vittime di incidenti causati da veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio, qualora l'obbligo di assicurazione non sia stato rispettato, poiché questa procedura potrebbe falsare il sistema attuale d'indennizzo delle vittime e mettere in causa il sistema internazionale degli accordi tra Uffici d'assicurazione;
4. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dall'uso di autoveicoli,
e del controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurare tale responsabilità**

Introduzione e considerando da 1 a 6 immutati

7. considerando che la soppressione del controllo della carta verde alle frontiere interne della Comunità può essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe l'indennizzo dei danni che danno diritto a riparazione, causati sul suo territorio da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, *alle condizioni previste dalla sua legislazione*;
 8. considerando che il suddetto accordo di garanzia globale si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che *circolano nel* territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione, e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per l'insieme del territorio comunitario;
 9. considerando che in mancanza di controllo alle frontiere, per la salvaguardia degli interessi delle
7. considerando che la soppressione del controllo della carta verde alle frontiere interne della Comunità può essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, **alle condizioni previste dalla sua legislazione**, l'indennizzo dei danni che danno diritto a riparazione, causati sul suo territorio da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, alle condizioni previste dalla sua legislazione;
 8. considerando che il suddetto accordo di garanzia globale si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che **sono utilizzati sul** territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione, e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per l'insieme del territorio comunitario;
 9. considerando che in mancanza di controllo alle frontiere, per la salvaguardia degli interessi delle

⁽¹⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 105 del 15. 8. 1970, pag. 14.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

vittime di sinistri sopravvenuti nel territorio della Comunità è necessario che il loro indennizzo venga effettuato anche in caso di non assicurazione e che a tal fine esista, in ogni Stato membro, un fondo di garanzia che ha la funzione di indennizzare le vittime di incidenti, alle condizioni stabilite da ciascuna legge nazionale, qualora non sia stato rispettato l'obbligo d'assicurazione, nonché d'intervenire, eventualmente, in luogo degli uffici nazionali d'assicurazione;

10. considerando che la soppressione del controllo alle frontiere interne ed esterne della Comunità non esclude l'utilità di un controllo interno dell'obbligo di assicurazione e il mantenimento di una prova nazionale di tale obbligo, che potrebbe facilitare i verbali di sinistri; che è tuttavia necessario che ciascuno Stato membro riconosca le modalità di prova esistenti negli altri Stati membri qualora si tratti di veicoli immatricolati in uno di questi;

Considerando 11 immutato

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

1. veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;
2. persona lesa: ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli;
3. ufficio nazionale d'assicurazione: organizzazione professionale che è costituita in ogni Stato membro, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del Comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'ONU, e che raggruppa le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato membro l'autorizzazione ad esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;
4. territorio in cui il veicolo staziona abitualmente: il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o, qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicoli, quello dello Stato che ha rilasciato un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, ovvero, qualora non sia prevista la immatricolazione per taluni tipi di ciclomotori, il territorio dello Stato membro del domicilio del conduttore;

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

vittime di sinistri sopravvenuti nel territorio della Comunità è necessario che il loro indennizzo venga effettuato anche in caso di non assicurazione;

10. considerando che la soppressione del controllo alle frontiere della Comunità non esclude l'utilità di un controllo interno dell'obbligo di assicurazione e il mantenimento di una prova nazionale di tale obbligo, che potrebbe facilitare i verbali di sinistri; che è tuttavia necessario che ciascuno Stato membro riconosca le modalità di prova esistenti negli altri Stati membri qualora si tratti di veicoli immatricolati in uno di questi;

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

1. veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a essere **utilizzato** sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;
2. **i m m u t a t o**
3. ufficio nazionale d'assicurazione: organizzazione professionale che è costituita in ogni Stato membro, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del Comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'ONU, e che raggruppa le imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;
4. territorio in cui il veicolo staziona abitualmente: il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o, qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicoli, quello dello Stato che ha rilasciato un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, ovvero, qualora non sia prevista la immatricolazione per taluni tipi di ciclomotori, il territorio dello Stato del domicilio del conduttore;

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

5. carta verde: certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del Comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Articolo 2

1. Gli Stati membri si astengono dal controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dall'uso di veicoli quando questi entrano nel loro territorio attraverso una frontiera interna della Comunità.

Essi si astengono anche dal controllo dell'assicurazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno Stato membro, quando questi entrano nel loro territorio attraverso una frontiera esterna della Comunità.

2. Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni del paragrafo precedente hanno effetto:

- dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai termini del quale ciascun ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la composizione dei sinistri sopravvenuti sul suo territorio e provocati *dalla circolazione* di tali veicoli;
- a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo;
- per la durata dell'accordo.

Articolo 3 immutato

Articolo 4

Ogni Stato membro prende le opportune disposizioni al fine di incaricare un organismo dell'indennizzo delle vittime di incidenti causati da veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio, qualora l'obbligo di assicurazione non sia stato rispettato.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

5. i m m u t a t o

Articolo 2

1. i m m u t a t o

2. Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni del paragrafo precedente hanno effetto:

- dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai termini del quale ciascun ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la composizione dei sinistri sopravvenuti sul suo territorio e provocati **dall'uso** di tali veicoli;
- a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo;
- per la durata dell'accordo.

Articolo 4

soppresso

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 5

Ogni Stato membro può derogare al disposto dell'articolo 3:

- a) per quanto concerne certe persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, determinate da tale Stato, e notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

In questo caso, lo Stato membro che prevede la deroga prende le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati da veicoli appartenenti alle suddette persone nel territorio degli altri Stati membri. Esso indica in particolare l'autorità o l'ente incaricato di indennizzare le persone lese e ne dà notizia agli altri Stati membri e alla Commissione.

- b) Per quanto riguarda certi tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, stabiliti da questo Stato e notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

In questo caso, gli altri Stati membri conservano il diritto di esigere, al momento dell'ingresso di uno di questi veicoli nel loro territorio, che il detentore sia in possesso di una carta verde valida oppure che stipuli un contratto temporaneo di *assicurazione alla frontiera*, alle condizioni stabilite da ogni Stato membro.

Articoli 6 e 7 immutati

Articolo 8

1. Ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità, prima di entrare nel territorio di uno Stato membro attraverso una frontiera esterna della Comunità, deve essere munito o di una carta verde valida, o di un *contratto d'assicurazione stipulato alla frontiera*, come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 7.

2. Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in uno Stato non appartenente alla Comunità sono considerati come veicoli stazionanti abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria — per la composizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati *dalla circolazione* di tali veicoli.

Articolo 5

Ogni Stato membro può derogare al disposto dell'articolo 3:

- a) **i m m u t a t o**

- b) Per quanto riguarda certi tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, stabiliti da questo Stato e notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.

In questo caso, gli altri Stati membri conservano il diritto di esigere, al momento dell'ingresso di uno di questi veicoli nel loro territorio, che il detentore sia in possesso di una carta verde valida oppure che stipuli un contratto temporaneo di **assicurazione-frontiera**, alle condizioni stabilite da ogni Stato membro.

Articolo 8

1. Ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità, prima di entrare nel territorio di uno Stato membro attraverso una frontiera esterna della Comunità, deve essere munito o di una carta verde valida, o di un **contratto d'assicurazione-frontiera**, come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 7.

2. Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in uno Stato non appartenente alla Comunità sono considerati come veicoli stazionanti abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria — per la composizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati **dall'uso** di tali veicoli.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo precedente, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1.

3. i m m u t a t o

Articoli 9 e 10 immutati

PRESIDENZA DELL'ON. BEHRENDT

Vicepresidente

Regolamento relativo all'ovoalbumina e alla lattealbumina

L'on. Estève illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 184/70) concernente un regolamento che completa il regolamento n. 170/67/CEE relativo al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina prevedendo norme di commercializzazione (doc. 248/70).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che completa il regolamento n. 170/67/CEE relativo al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina prevedendo norme di commercializzazione

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾;
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (doc. 184/70);
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 248/70);

1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 18. 1. 1971, pag. 21.

Associazione CEE—Turchia

L'on. Wohlfart illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sul protocollo addizionale relativo alla fase transitoria dell'accordo di associazione CEE—Turchia e sul nuovo protocollo finanziario (doc. 186/70) — (doc. 235/70).

Intervengono gli onn. Müller, a nome del gruppo democratico cristiano, Berthoin, a nome del gruppo liberale e misto, De Winter e il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul protocollo addizionale relativo alla fase transitoria dell'Accordo di associazione CEE—Turchia e sul nuovo protocollo finanziario

Il Parlamento europeo,

- richiamandosi alle alte finalità dell'associazione tra la Comunità europea e la Turchia, enunciate nell'Accordo di associazione di Ankara, e in particolare nel suo preambolo,
 - consapevole della necessità di attuare legami politici, economici e sociali sempre più stretti tra i popoli della Comunità e della Turchia,
 - considerando che i risultati della fase preparatoria dell'Associazione, sia per quanto riguarda l'obiettivo generale del rafforzamento delle relazioni economiche che per quanto concerne lo sviluppo degli scambi, vanno valutati positivamente e giustificano il passaggio alla fase transitoria,
 - sottolineando espressamente la validità del principio di obblighi reciproci ed equilibrati, anche per quanto riguarda l'ulteriore elaborazione concreta, sulla base dell'accordo, di ulteriori regolamentazioni per la fase transitoria,
 - visto il testo del protocollo addizionale e dei relativi allegati nonché il testo del protocollo finanziario (doc. 186/70),
 - vista la relazione della commissione per l'associazione con la Turchia (doc. 235/70),
1. approva e appoggia le regolamentazioni adottate per la fase transitoria, di cui al protocollo addizionale, e il contenuto del nuovo protocollo finanziario;
 2. raccomanda una ratifica quanto più sollecita possibile di tali protocolli da parte dei parlamenti degli Stati membri della Comunità e della Grande Assemblea Nazionale di Turchia;
 3. invita le istituzioni comunitarie rappresentate in seno al Consiglio di associazione e il governo turco ad elaborare senza indugio un adeguato regime transitorio che permetta di superare validamente il periodo di tempo che precede la definitiva entrata in vigore dei succitati protocolli;
- a) *Riguardo al protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità e il ritmo di attuazione della fase transitoria:*
4. approva in linea generale le regolamentazioni accordate per la progressiva attuazione della libera circolazione delle merci tra la Comunità e la Turchia, che condurranno all'instaurazione dell'unione doganale;
 5. auspica, al fine di accelerare lo sviluppo degli scambi reciproci, l'immediato inizio, da parte di entrambe le parti contraenti, dei lavori per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale;

6. si compiace dell'intenzione delle Comunità di abolire, contemporaneamente all'entrata in vigore del protocollo addizionale, i suoi dazi doganali all'importazione nonché le tasse di effetto equivalente, pur deplorando a tale proposito, nonostante tutta la sua comprensione per i problemi dell'industria tessile della Comunità, che non sia stato possibile far partecipare alla abolizione totale dei dazi doganali comunitari anche taluni prodotti tessili che rivestono un'importanza fondamentale per la giovane industria turca di esportazione;

7. ritiene che il regime applicabile alla Turchia in materia di abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti della Comunità, secondo un calendario della durata massima di 22 anni, tenga conto delle esigenze di protezione di cui necessita l'industria turca attualmente in fase di sviluppo, pur facendo notare a tale proposito che si impone, in linea generale, una selezionata politica delle vendite, basata su moderne tecniche di marketing;

8. constata con soddisfazione che, sul piano dell'agricoltura, è stato possibile adottare per i prodotti turchi di esportazione regimi preferenziali che corrispondono agli interessi reciproci, pur sottolineando anche in questo settore l'urgente necessità di introdurre tecniche di marketing più perfezionate, in mancanza delle quali interverrà inevitabilmente, a scadenza più o meno ravvicinata, un ristagno nelle esportazioni agricole turche verso la Comunità;

9. ritiene sufficiente il periodo di 22 anni previsto per l'armonizzazione delle politiche agricole della Turchia e della Comunità, per poter procedere, senza eccessivi attriti, a modificazioni strutturali nell'ambito dell'agricoltura turca;

10. si compiace delle misure previste nel settore della libera circolazione dei lavoratori turchi, soprattutto per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro e la loro posizione sociale, ma auspica a tale proposito che il Consiglio di associazione dedichi maggiormente i suoi lavori ai problemi a lungo termine della promozione della formazione professionale sulla base di un moderno sistema di previsioni in materia professionale;

11. attende con interesse le misure ancora da predisporre nel settore del diritto di stabilimento, dei servizi e dei trasporti, nonché per quanto riguarda il ravvicinamento delle politiche economiche, e si riserva di ritornare su questi argomenti quando il Consiglio di associazione presenterà proposte concrete sui singoli punti;

b) *Riguardo al nuovo protocollo finanziario:*

12. riconosce che rispetto al primo protocollo finanziario è stato possibile aumentare l'ammontare degli stanziamenti destinati al finanziamento, da parte della Comunità, di progetti d'investimento, ma non nasconde, di fronte ai problemi ancora da risolvere, inerenti allo sviluppo della Turchia, una certa delusione riguardo alla entità di detto aumento e ricorda a tale proposito le posizioni univoche che esso ha assunto su tale problema durante gli ultimi anni;

13. constata la mancanza, nel nuovo protocollo finanziario, di proposte concrete in materia di aiuti finanziari della Comunità per una maggiore assistenza tecnica alla Turchia e per l'elaborazione di studi e di programmi a favore di talune sue zone industriali in fase di sviluppo;

c) *Riguardo all'evoluzione istituzionale dell'associazione:*

14. deplora che non sia stato possibile sancire nel protocollo addizionale un potenziamento della funzione e dei poteri istituzionali dell'organo parlamentare — cioè della commissione parlamentare mista CEE—Turchia — e ritiene che ciò costituisca una lacuna rilevante, dati i legami tra la Comunità e la Turchia, destinati negli anni futuri a rinsaldarsi sempre di più;

15. chiede pertanto al consiglio di associazione di rafforzare il controllo democratico parlamentare sull'ulteriore sviluppo dell'associazione e di soddisfare, come primo passo, il desiderio manifestato da anni dal Parlamento, accordando ai membri della commissione parlamentare mista CEE—Turchia il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al consiglio di associazione, analogamente al diritto di interrogazione vigente nella Comunità;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Grande Assemblea Nazionale di Turchia, ai parlamenti degli Stati membri, al consiglio di associazione CEE—Turchia, al governo turco, nonché al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamento relativo ai prodotti della pesca originari della Turchia

L'on. De Winter, in sostituzione dell'on. Schuijt, *relatore*, illustra la relazione, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 217/70-II) concernente un regolamento relativo all'importazione nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari e provenienti dalla Turchia (doc. 236/70).

Interviene il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'importazione nella Comunità di prodotti del settore della pesca originari e provenienti dalla Turchia

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 217/70),
 - vista la relazione della commissione per l'associazione con la Turchia e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 236/70),
1. approva la proposta di regolamento, che viene ad istituire un regime provvisorio per i prodotti della pesca originari e provenienti dalla Turchia, in attesa dell'adozione di un regime definitivo;
 2. si rallegra per la prevista abolizione dei differenti volumi di contingenti attualmente in vigore all'importazione di prodotti ittici turchi nei singoli paesi membri;
 3. sottolinea che la soppressione dei contingenti quantitativi, accompagnata da un'unica preferenza tariffaria comunitaria, costituisce una tangibile testimonianza della solidarietà istituita fra la Comunità nel suo insieme e la Turchia, nel momento in cui questo paese si appresta ad entrare nella fase transitoria dell'associazione;
 4. auspica nel contempo che, esperite nel migliore dei termini le procedure di ratifica, il protocollo addizionale entri in vigore e che di conseguenza si possa negoziare il regime definitivo per i prodotti del settore della pesca originari e provenienti dalla Turchia in ossequio al protocollo addizionale stesso;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione della Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 18. 1. 1971, pag. 26.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani martedì 9 febbraio 1971 è così stabilito:

alle 11.00 e alle 15.00:

- relazione dell'on. Cantalupo sull'associazione con Malta,
- relazione dell'on. Rossi sulla politica commerciale nel bacino mediterraneo,

- relazione dell'on. Kriedemann sulle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi,
- relazione dell'on. Cousté sulle importazioni di agrumi dalla Turchia,
- seconda relazione complementare dell'on. Berkhouwer sulle regole di concorrenza e la posizione delle imprese europee nel mercato comune e nell'economia mondiale,
- relazione interlocutoria dell'on. Springorum sul memorandum concernente la politica industriale della Comunità.

La seduta termina alle 17.55.

H. R. NORD
Segretario generale

Mario SCALBA
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DELL'ON. SCALBA
Presidente

La seduta inizia alle 11.15.

Interviene l'on. Tolloy.

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di procedere all'approvazione del processo verbale della precedente seduta nel seguito della presente seduta.

Accordo di associazione CEE—Malta

L'on. Cantalupo illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione politica, sull'accordo che

istituisce una associazione fra la Comunità economica europea e Malta (doc. 214/70) — (doc. 257/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

PRESIDENZA DELL'ON. FURLER
Vicepresidente

Intervengono gli onn. Giraud, a nome del gruppo democratico cristiano, Bousquet, a nome del gruppo dell'UDE, de la Malène, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, il sig. Dahrendorf, *membro della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Cantalupo.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sull'Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta

Il Parlamento europeo,

- visti i testi che istituiscono un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (doc. 214/70),
- vista la relazione della commissione politica e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 257/70),
- consapevole dell'importanza che riveste sia per Malta che per la Comunità la firma dell'accordo di associazione tra la CEE e Malta,

1. si compiace di veder così intensificati i rapporti economici e rafforzati i legami politici tra la CEE ed un paese mediterraneo che rientra nell'area geografica europea;
2. ricorda i criteri politici ed istituzionali per l'adesione o l'associazione alla Comunità, come sono stati definiti dal Parlamento europeo nella relazione dell'on. Birkelbach (doc. 122/61);
3. vede nel presente accordo un primo passo verso la successiva adesione di Malta alla Comunità;
4. sottolinea la necessità di stabilire sul piano parlamentare rapporti organici tra la Comunità e Malta;
5. approva, alla luce delle osservazioni sopra formulata, l'accordo d'associazione firmato tra la CEE e Malta;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Parlamento maltese, ai parlamenti degli Stati membri della Comunità, al governo di Malta, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei

L'on. Rossi illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei (doc. 246/70).

Interviene l'on. Müller, a nome della commissione politica.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

La seduta sospesa alle 12.30 riprende alle 15.10.

PRESIDENZA DELL'ON. SCHUIJT

Vicepresidente

Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento decide di nominare membro della commissione politica l'on. Vals, in sostituzione dell'on. Hein.

Politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei (seguito)

Nel seguito della discussione intervengono gli onn. Jahn, a nome del gruppo democratico cristiano, Kriedemann, a nome del gruppo socialista, Cantalupo, a nome del gruppo liberale e misto, de la Malène, a nome del gruppo dell'UDE, il signor Dahrendorf, *membro della Commissione delle Comunità europee*, gli onn. D'Angelosante, Cifarelli, Bersani e Triboulet.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 4.

Dopo il paragrafo 4, il Parlamento esamina l'emendamento n. 1/riv. dell'on. Müller, a nome della commissione politica.

Interviene l'on. Rossi, *relatore*.

L'emendamento n. 1/riv. è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 5.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei

Il Parlamento europeo,

— visti gli accordi d'associazione conclusi dalla Comunità con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco e Malta, gli accordi commerciali preferenziali conclusi con la Spagna e Israele, gli accordi non preferenziali conclusi con il Libano e la Jugoslavia e i negoziati in corso con la RAU e il Libano,

— visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione politica e della commissione per l'agricoltura (doc. 246/70),

1. sottolinea la responsabilità e gli obblighi particolari che sorgono nel bacino mediterraneo per la Comunità in virtù del suo peso economico e della sua appartenenza a questa regione, nella quale occorre sviluppare il sentimento di una solidarietà di fatto;
2. desidera rendere consapevole la Comunità dell'interesse primordiale che essa deve attribuire all'armonico sviluppo economico del bacino mediterraneo nel suo insieme per migliorare il tenore di vita e servire la causa della pace in questa parte del mondo;
3. ritiene che gli accordi economici conclusi o da concludere da parte della Comunità nel Mediterraneo debbano al tempo stesso contribuire a migliorare l'organizzazione delle produzioni e dei mercati e condurre a un'azione politica comune dei Sei sulla base di una coerente dottrina globale che miri soprattutto a promuovere una politica di sviluppo e dei mezzi d'azione più adeguati dei semplici strumenti commerciali sinora utilizzati;
4. invita pertanto la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee a sottoporgli entro il 1971 la definizione degli obiettivi e degli strumenti di una politica globale della Comunità nel bacino mediterraneo;
5. invita i ministri degli affari esteri dei paesi membri della Comunità a proseguire, nell'ambito delle consultazioni di politica estera già iniziate a Monaco, la definizione di una politica comune nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo, nonché a dar luogo fin d'ora ad un'azione armonizzata destinata a tutelare la pace, attualmente minacciata dalla presenza di notevoli forze militari, a garantire migliori rapporti tra l'Europa e questi paesi quali partners a parità di diritti, ed a riferire periodicamente alla commissione politica sullo stato di tale coordinamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Decisione in materia di uniformazione degli accordi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi

L'on. Kriedemann illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 133/70) concernente una decisione che determina talune misure transitorie per la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi (doc. 241/70).

Intervengono gli onn. Vredeling, Boano, a nome del gruppo democratico cristiano, e Vredeling, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Intervengono l'on. Baas, a nome del gruppo liberale e misto, il sig. Dahrendorf, *membro della Commissione delle Comunità europee*, gli onn. D'Angelosante, Lühr, a nome del gruppo democratico cristiano, Kriedemann, *relatore*, e Vredeling.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che determina talune misure transitorie per la graduale unificazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in via facoltativa dietro espressa richiesta del Parlamento (doc. 133/70),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 241/70);
1. spera che non verranno più prese nuove misure transitorie, ma che gli accordi bilaterali esistenti saranno sistematicamente sostituiti da accordi comunitari in conformità delle decisioni di principio adottate dal Consiglio il 9 ottobre 1961 ⁽²⁾;
 2. desidera ricordare in proposito la propria risoluzione del 25 novembre 1969 concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽³⁾;
 3. esprime seri dubbi per quanto concerne la volontà politica e le possibilità tecniche di sostituire degli accordi bilaterali che scadranno il 31 dicembre 1971 con accordi comunitari e attende dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee una risposta convincente al riguardo;
 4. si chiede esplicitamente quale pretesa di credibilità possano ancora avere le decisioni del Consiglio circa l'attuazione di una politica commerciale, che, anche nella sua forma esteriore, sia comune, se già ora è facile prevedere che gli accordi bilaterali esistenti verranno continuamente prorogati e adattati alle mutate condizioni — anche se ciò avviene dopo la consultazione a livello comunitario che è prevista per un periodo transitorio;
 5. approva la proposta di decisione sottopostagli, fatte salve le modificazioni in appresso, che la Commissione è invitata a far proprie conformemente al secondo comma dell'articolo 149 del trattato CEE;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽⁴⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di decisione del Consiglio che determina talune misure transitorie per la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
i m m u t a t o
i m m u t a t o
visto il parere del Parlamento europeo,

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 13. 10. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

⁽³⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ Testo completo: vedasi GU n. C 125 del 13. 10. 1970, pag. 2.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Considerando da 1 a 4 immutati

5. considerando che l'eliminazione delle difficoltà transitorie afferenti all'uniformazione degli accordi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi deve cominciare prima del *31 dicembre 1970* mediante la graduale attuazione del regime comunitario previsto dal titolo II della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 che deve sostituire le presenti misure transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Quando uno Stato membro, in occasione sia della proroga o del tacito rinnovo di un accordo con un paese terzo, sia delle consultazioni periodiche relative all'applicazione di un tale accordo, in particolare in seno ad una commissione mista, sia della conclusione di un accordo autorizzata in virtù del titolo III della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, intende procedere ad una modifica autonoma del proprio regime di liberalizzazione nei confronti del paese medesimo, deve informarne la Commissione.

2. Le misure che lo Stato membro interessato intende adottare costituiscono oggetto di una consultazione preventiva con gli Stati membri e la Commissione. A detta consultazione sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ed a maggioranza qualificata, può autorizzare lo Stato membro autorizzato a procedere, sulla base delle conclusioni cui si è pervenuti nel quadro della procedura di consultazione di cui al comma precedente, a modifiche autonome del proprio regime di liberalizzazione nei confronti del paese terzo considerato. Queste modifiche possono essere autorizzate solo per una durata non superiore ad un anno.

3. Fino al *31 dicembre 1970*, e sempre che l'attuazione, nei confronti del paese terzo considerato, del regime comunitario, autonomo o convenzionale, previsto dal titolo II della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 non sia ancora presa in considerazione, la Commissione, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, comma 2, autorizza lo Stato membro interessato a procedere, in maniera autonoma:

— ad un aumento del 10 % al massimo dei contingenti iscritti nell'accordo in vigore;

5. considerando che l'eliminazione delle difficoltà transitorie afferenti all'uniformazione degli accordi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi deve cominciare prima del **1° luglio 1971** mediante la graduale attuazione del regime comunitario previsto dal titolo II della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 che deve sostituire le presenti misure transitorie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. immutato

2. immutato

3. Fino al **1° luglio 1971**, e sempre che l'attuazione, nei confronti del paese terzo considerato, del regime comunitario, autonomo o convenzionale, previsto dal titolo II della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969 non sia ancora presa in considerazione, la Commissione, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, comma 2, autorizza lo Stato membro interessato a procedere, in maniera autonoma:

— ad un aumento del 10 % al massimo dei contingenti iscritti nell'accordo in vigore;

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

— a qualsiasi misura di liberalizzazione prevista per i prodotti la cui importazione non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa negli altri Stati membri.

Articolo 2

Prima del 31 dicembre 1970, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposte della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare alla presente decisione.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

— a qualsiasi misura di liberalizzazione prevista per i prodotti la cui importazione non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa negli altri Stati membri.

Articolo 2

Prima del 1° luglio 1971, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare alla presente decisione.

Articolo 3 immutato

Regolamento relativo alle importazioni di agrumi della Turchia

L'on. Cousté illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 185/70) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1543/69, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia (doc. 233/70).

Interviene il sig. Borschette, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

I

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1543/69, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni di agrumi originari della Turchia

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 185/70),
- vista la relazione della commissione per l'associazione con la Turchia e il parere della commissione per l'agricoltura (doc. 233/70),

1. approva la proposta di regolamento;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere questa risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 18. 1. 1971, pag. 22.

Modifica dell'ordine del giorno

Su richiesta dei gruppi politici e d'intesa con il presidente della commissione economica e il relatore, il Parlamento decide di rinviare ad altra opportuna tornata l'esame della seconda relazione complementare dell'on. Berkhouwer sulla disciplina della concorrenza e la posizione delle imprese europee nel mercato comune e nell'economia mondiale (doc. 227/70) che era prevista a questo punto dell'ordine del giorno.

Memorandum sulla politica industriale della Comunità

L'on. Springorum illustra la sua relazione interlocutoria, elaborata a nome della commissione economica, sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 15/70) concernente la politica industriale della Comunità (doc. 226/70).

Intervengono gli onn. Baas, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, Wolfram, a nome del gruppo socialista, e Bersani, a nome del gruppo democratico cristiano.

Fatto personale

Interviene l'on. Memmel per fatto personale.

Interviene l'on. Tolloy.

Approvazione del processo verbale

Interviene l'on. Tolloy.

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Interviene l'on. Lange.

La seduta sospesa alle 20.30 riprende alle 21.35.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

*Presidente***Memorandum sulla politica industriale delle Comunità (seguito)**

Nel seguito della discussione interviene l'on. Cifarelli.

Sullo svolgimento della discussione, intervengono gli onn. Lange, Springorum, Cousté, Biaggi, Lange, Bousquet, il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Lange.

Prendono inoltre la parola gli onn. Cousté, a nome del gruppo dell'UDE, Biaggi, a nome del gruppo liberale e misto, Leonardi, Califice, Bousquet, van Offelen e Wolfram.

Il Presidente ricorda che la conclusione della discussione e la votazione della proposta di risoluzione sono iscritte all'inizio dell'ordine del giorno della seduta di domani 10 febbraio 1971.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani, mercoledì 10 febbraio 1971, è così stabilito:

alle 11.00:

— seguito della discussione della relazione dell'on. Springorum sulla politica industriale della Comunità,

— esposizione del sig. Malfatti sul programma d'attività della Commissione;

alle 14.30 e alla sera:

— relazione interlocutoria dell'on. Richarts e altri sulla riforma dell'agricoltura.

La seduta termina alle 23.45.

H. R. NORD
Segretario generale

Laurent MERCHIERS
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DELL'ON. MERCHIERS

Vicepresidente

La seduta inizia alle 11.00.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Memorandum sulla politica industriale della Comunità (seguito)

Nel seguito della discussione sulla relazione dell'onorevole Springorum sulla politica industriale della Comunità (doc. 226/70) intervengono il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Springorum, *relatore*.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento approva il preambolo e i paragrafi da 1 a 11.

Al paragrafo 12, il Parlamento esamina l'emendamento n. 1 degli onn. Scardaccione, Girardin, Giraud, Boano, Cifarelli e Bersani.

Interviene l'on. Scardaccione che svolge l'emendamento n. 1 e contemporaneamente l'emendamento n. 2 presentato dagli stessi membri al paragrafo 13.

Interviene l'on. Springorum, *relatore*.

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 12 così modificato.

L'emendamento n. 2 non è accolto.

Il Parlamento approva i paragrafi da 13 a 15.

Interviene l'on. Cousté, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sul memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente la politica industriale delle Comunità

Il Parlamento europeo,

- visto il memorandum della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente la politica industriale della Comunità (doc. 15/70),
- consultato dalla Commissione con lettera del 23 marzo 1970 e dal Consiglio con lettera del 27 aprile 1970,
- vista la relazione della commissione economica ed i pareri della commissione sociale e sanitaria, della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 226/70),
- vista altresì la relazione complementare sulla realizzazione per fasi dell'unione economica e monetaria della Comunità (doc. 187/70), la relazione sul terzo programma di politica economica a medio termine (doc. 189/70) e la relazione sulla messa a punto di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine (doc. 213/70);

1. si compiace del tentativo della Commissione di compendiare in un'organica politica industriale le singole misure relative all'industria stipulate nei trattati europei nonché le ripercussioni di varie disposizioni di carattere generale di questi trattati relative all'industria, sia pubblica che privata;

2. è del parere che la politica economica non debba essere più ripartita per settori economici, rendendo così impossibile in definitiva una politica economica globale; pertanto occorre che in tutte le misure proposte nel settore della politica industriale venga data priorità alla politica economica globale;

3. constata che l'industria europea, sotto il profilo della creazione di valore per unità lavorativa e anche per unità di capitale, rischia di perdere contatto con il gruppo di paesi che sono in testa per sviluppo industriale e che questo ritardo, nella maggior parte dei casi, è imputabile a uno o più dei seguenti motivi:

- penuria di capitali da investire in progetti di notevole importanza,
- difetto di cooperazione su vasta scala delle imprese,
- inadeguatezza della ricerca,
- ritardo nell'applicazione di nuovi procedimenti tecnici (ritardo nell'innovazione), in parte dovuto anche alla scarsa prontezza delle autorità nell'adottare le necessarie decisioni,
- scarsità di quadri direttivi;

4. constata che queste carenze potranno essere in sostanza eliminate solo se nell'ambito comunitario verrà sviluppata una strategia politica e industriale che compendi e completi le iniziative nazionali;

5. constata che l'Europa in ragione della sua struttura demografica ed economica non ha altra scelta che incrementare la sua produttività per restare nel gruppo di punta dello sviluppo industriale nel mondo, ma che attualmente si registra un ritardo rispetto ad altri paesi, quali gli Stati Uniti d'America ed il Giappone;

6. constata che l'attuazione del mercato comune da sola non basta perchè l'industria europea resti nel gruppo di punta dell'economia mondiale e che pertanto occorre adottare misure speciali allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'industria europea sul piano tecnico e organizzativo;

7. invita con insistenza il Consiglio a fare tutto il possibile per emanare senza indugio le misure che sono ancora necessarie per il completamento del mercato comune, in quei settori in cui la Commissione ha già da molto tempo presentato proposte, in particolare allo scopo di

- abbattere definitivamente le frontiere fiscali,
- eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi,
- eliminare le discriminazioni nell'assegnazione di commesse pubbliche;

8. invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi affinché i compiti futuri non comportino nuove divergenze nelle legislazioni degli Stati membri, ma vengano risolti in comune; in proposito la protezione dell'ambiente naturale avrà un ruolo particolarmente importante per il futuro della Comunità;

9. chiede che a breve termine e sistematicamente si proceda a disciplinare in maniera uniforme il regime giuridico, fiscale e finanziario dell'industria europea, in modo che si possa beneficiare di tutti i vantaggi offerti da un mercato di più grande dimensione;

10. approva le proposte formulate dalla Commissione nel suo memorandum per agevolare la ristrutturazione delle imprese europee e per orientare le necessarie trasformazioni e i processi di adeguamento;

11. approva inoltre le proposte intese ad estendere la solidarietà comunitaria nelle relazioni economiche con paesi terzi, in modo che la strategia industriale divenga efficace anche nei confronti di tali paesi;

12. invita in generale la Commissione a presentare quanto prima le singole proposte annunciate nel memorandum nel quadro di un programma d'azione per la politica industriale, che dovrebbe essere collegato col piano a tappe per la realizzazione dell'unione economica e monetaria. Tale programma d'azione dovrebbe essere armonizzato, quanto ai termini ed al contenuto, con i programmi della Comunità in materia di politica economica a medio termine, politica regionale, politica dei trasporti, sviluppo delle relazioni economiche esterne, misure di aiuto a favore dei paesi in fase di sviluppo, come pure in materia di politica sociale e protezione dell'ambiente naturale. Sulle singole misure, il Parlamento europeo si pronuncerà quando verrà consultato dal Consiglio su proposte ufficiali della Commissione riguardanti regolamenti e direttive. Esso in particolare invita la Commissione

a formulare proposte concrete affinché gli industriali europei siano indotti a costruire le nuove fabbriche nelle zone dove la manodopera è disponibile e dove si renderà disponibile a seguito dell'applicazione della politica agricola che la Comunità andrà ad applicare;

13. invita la Commissione a tener presenti nelle sue proposte i seguenti principi:

- la politica industriale della Comunità non deve essere impostata in modo protezionistico, ma deve tener conto della necessaria interpenetrazione mondiale dell'economia europea, con particolare riguardo agli interessi dei paesi in fase di sviluppo;
- il miglioramento della posizione concorrenziale dell'industria europea va perseguito attraverso misure dirette ad aumentare la produttività e non ostacolando l'industria dei paesi terzi, ad esempio nel settore degli investimenti diretti in Europa;
- l'incremento della produttività sulla base della concorrenza è possibile soltanto se viene garantita la redditività delle imprese;
- il campo di attività delle piccole e medie imprese non va limitato artificialmente, anzi occorre far sì che queste imprese possano trarre pieno profitto delle innovazioni tecnologiche;
- gli obblighi dell'industria europea sul piano sociale devono essere mantenuti; l'Europa non deve rischiare di perdere il vantaggio che essa ha nel settore sociale, ma deve invece rafforzarlo ulteriormente in conformità dei progressi economici;
- sul piano comunitario occorre perseguire una politica sociale che garantisca sempre, parallelamente allo sviluppo strutturale dell'industria, le condizioni prime necessarie ai fini della formazione, della mobilità e dell'occupazione dei lavoratori e rispettivamente degli imprenditori del settore industriale;
- segnatamente in ragione della struttura sociale dell'Europa caratterizzata storicamente da un'elevata densità demografica, vanno considerati, nel quadro dell'incremento della produttività, non solo gli aspetti quantitativi dell'espansione industriale, ma anche quelli qualitativi, in particolare nella misura in cui essi investono le condizioni di vita della popolazione; oltre alle esigenze di ordine sociale, occorre rivolgere particolare attenzione anche ai problemi inerenti all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente naturale;

14. incarica la commissione economica a seguire attentamente gli sviluppi della politica industriale ed a presentargli eventualmente un'altra relazione in proposito;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Presentazione di un documento

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee:

- La quarta relazione generale d'attività delle Comunità (doc. 259/70).

La relazione generale sarà esaminata secondo la procedura che il Parlamento stabilirà nel corso della tornata di marzo 1971.

Programma d'attività della Commissione delle Comunità europee

Il sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, fa il consuntivo dell'attività svolta nel 1970 e illustra il programma della Commissione per il 1971.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Il Presidente si sofferma su alcuni punti dell'esposizione del sig. Malfatti in merito all'evoluzione dell'istituzione parlamentare.

La seduta sospesa alle 12.40 riprende alle 14.35.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Verifica dei poteri

Su proposta dell'Ufficio di presidenza, che ha constatato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, la conformità alle disposizioni dei trattati della nomina degli onn. Tullia Caretoni Romagnoli

e Klaus Dieter Arndt quali membri del Parlamento europeo, il Parlamento decide di convalidare tali mandati.

Direttive e regolamento concernenti la riforma dell'agricoltura

Il sig. Cointat, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, prende la parola.

Interviene l'on. Boscary-Monsservin, presidente della commissione per l'agricoltura.

L'on. Richarts, *relatore principale*, e gli onn. Baas, Briot, Vetrone e Vredeling, *relatori*, illustrano la loro relazione interlocutoria, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 45/70) concernenti 5 direttive e su una proposta modificata di regolamento relative alla riforma dell'agricoltura (doc. 253/70).

Per l'esame di questa relazione interlocutoria era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Bersani, *relatore per parere della commissione economica*.

PRESIDENZA DELL'ON. MERCHIEERS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Van der Ploeg, *relatore per parere della commissione sociale e sanitaria*, Offroy, in sostituzione dell'on. Cointat, *relatore per parere della commissione per le finanze e i bilanci*, Dewulf, a nome del gruppo democratico cristiano, Dröscher, a nome del gruppo socialista, e Blondelle, a nome del gruppo liberale e misto.

La seduta sospesa alle 19.30 riprende alle 21.05.

PRESIDENZA DELL'ON. SCHUIJT

Vicepresidente

Composizione delle commissioni

Il Parlamento ratifica la nomina, su sua richiesta, dell'on. Caretoni Romagnoli a membro della commissione per l'associazione con la Grecia.

Direttive e regolamento concernenti la riforma dell'agricoltura (seguito)

Nel seguito della discussione intervengono gli onn. Cipolla, a nome dei non iscritti, e Triboulet, a nome del gruppo dell'UDE.

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta del Presidente, d'intesa con i presidenti dei gruppi politici, il Parlamento decide di rinviare la votazione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione sulla riforma dell'agricoltura (doc. 253/70) e di iscrivere all'inizio dell'ordine del giorno della seduta di domani giovedì 11 febbraio 1971.

Il Parlamento decide inoltre che la discussione che avrà luogo nella seduta di domani sull'esposizione del signor Malfatti, venga svolta congiuntamente alla discussione dell'interrogazione orale n. 15/70 sull'unione economica e monetaria.

Direttive e regolamento concernenti la riforma dell'agricoltura (seguito)

Intervengono inoltre gli onn. Zaccari, Liogier, Klinker, Orth, Boano, Bermani, Brouwer, Richarts, *relatore*, il sig. Mansholt, l'on. Bermani, il sig. Mansholt, gli onn. Dulin e Klinker.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani giovedì 11 febbraio 1971 è così stabilito:

alle 10.30 e alle 14.30:

- Votazione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Richarts sulla riforma dell'agricoltura,
- Relazione dell'on. Gerlach sul bilancio rettificativo per il 1971,
- Interrogazione orale n. 16/70 con discussione al Consiglio sulla politica del Consiglio in materia di ricerca e di sviluppo,
- Interrogazione orale n. 13/70 con discussione sullo sviluppo regionale,
- Discussione congiunta sull'interrogazione orale n. 15/70 con discussione della commissione economica al Consiglio, sull'unione economica e monetaria e sull'esposizione del sig. Malfatti.

Interviene l'on. Cipolla.

La seduta termina alle 23.40.

H. R. NORD
Segretario generale

Mario SCELBA
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

La seduta inizia alle 10.35.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Presentazione di un documento

Il Presidente comunica di aver ricevuto da una commissione parlamentare la relazione seguente:

dell'on. Briot, a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar,

I. sulla proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione di due accordi, sotto forma di scambi di lettere, uno relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco e l'altro relativo a talune rettifiche materiali da apportare agli elenchi 1 e 6 acclusi all'allegato 3 di detto accordo,

II. sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco,

(doc. 222/70) — (doc. 260/70).

Deferimento a una commissione

Il Presidente informa il Parlamento che, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento, ha autorizzato la commissione giuridica a presentare una relazione sulle possibilità offerte dai trattati che istituiscono le Comunità e sulle eventuali modificazioni da apportarvi per quanto concerne la lotta contro l'inquinamento dell'ambiente.

Composizione delle commissioni

Su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Parlamento decide di portare a 29 il numero dei membri della commissione giuridica, a partire dall'apertura della prossima sessione annuale 1971-1972.

Direttive e regolamento concernenti la riforma dell'agricoltura (seguito)

In sede di esame della proposta di risoluzione contenuta nella relazione interlocutoria dell'on. Richarts e altri (doc. 253/70), il Parlamento approva il preambolo.

Al paragrafo 1, il Parlamento esamina l'emendamento n. 1 dell'on. Cipolla.

L'on. Cipolla svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Richarts, *relatore*.

L'emendamento n. 1 non è accolto.

Il Parlamento approva i paragrafi da 1 a 6.

Dopo il paragrafo 6, il Parlamento esamina l'emendamento n. 2 dell'on. Cipolla.

L'on. Cipolla svolge l'emendamento.

Intervengono l'on. Richarts, *relatore*, e il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

L'on. Cipolla ritira l'emendamento n. 2.

Il Parlamento approva i paragrafi da 7 a 14.

Al paragrafo 15, il Parlamento esamina l'emendamento n. 8 dell'on. Zaccari.

L'on. Zaccari svolge l'emendamento.

Interviene l'on. Richarts, *relatore*.

L'on. Zaccari ritira l'emendamento n. 8.

Il Parlamento approva i paragrafi 15 e 16.

Dopo il paragrafo 16, il Parlamento esamina l'emendamento n. 5 dell'on. Scardaccione e l'emendamento n. 6 degli onn. Scardaccione, Zaccari, Ricci, Boano, Bersani e Galli.

L'on. Scardaccione svolge i due emendamenti.

Intervengono gli onn. Dewulf, a nome del gruppo democratico cristiano, Richarts, *relatore*, e il sig. Mansholt.

L'emendamento n. 5 non è accolto.

L'emendamento n. 6 non è accolto.

Il Parlamento approva i paragrafi 17 e 18.

Al paragrafo 19, primo comma, il Parlamento esamina l'emendamento n. 3 dell'on. Cipolla.

L'on. Cipolla svolge l'emendamento.

Intervengono gli onn. Vredeling, Richarts, *relatore*, e Cipolla.

L'emendamento n. 3 non è accolto.

Al paragrafo 19, lettera b), il Parlamento esamina l'emendamento n. 4 dell'on. Cipolla.

L'on. Cipolla svolge l'emendamento.

Intervengono gli onn. Richarts, *relatore*, e Vredeling.

L'emendamento n. 4 non è accolto.

Alla fine del paragrafo 19, il Parlamento esamina l'emendamento n. 7 degli onn. Dewulf, Vetrone e Richarts, a nome del gruppo democratico cristiano.

L'on. Dewulf ritira l'emendamento n. 7 e svolge l'emendamento n. 9 degli onn. Boscary-Monsservin,

Richarts, Baas, Briot, Vetrone e Vredeling, che si sostituisce all'emendamento n. 7.

Intervengono gli onn. Vetrone, per dichiarazione di voto, Richarts, *relatore*, Vredeling e il sig. Mansholt.

L'emendamento n. 9 è approvato.

Il Parlamento approva il paragrafo 19 così modificato.

Il Parlamento approva i paragrafi da 20 a 49.

Per dichiarazione di voto interviene l'on. Dulin, a nome del gruppo liberale e misto.

Interviene l'on. Van der Ploeg.

Per dichiarazione di voto interviene l'on. Scardaccione.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti cinque direttive e una proposta modificata di regolamento relative alla riforma dell'agricoltura

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. 45/70),
- vista la relazione interlocutoria della commissione per l'agricoltura ed i pareri della commissione economica, della commissione per le finanze e i bilanci, della commissione sociale e sanitaria e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 253/70),
- a) richiamandosi alle sue precedenti risoluzioni ed in particolare a quelle del 13 marzo 1969 e del 3 luglio 1969 ⁽²⁾;
- b) riconoscendo che né la politica agricola comune, né le politiche agricole nazionali hanno sinora raggiunto gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato di Roma, nonostante i rilevanti oneri finanziari sostenuti dagli Stati membri e dalla Comunità, nonché gli sforzi degli stessi agricoltori;
- c) ritenendo tuttavia opportuno collocare fra gli elementi positivi l'esistenza di un regime comune di prezzi ed un considerevole allargamento degli scambi intracomunitari;
- d) preoccupato della tendenza inflazionistica che si manifesta nei paesi della Comunità e dalla sua ripercussione negativa sul rapporto tra costi e prezzi, nonché dal ristagno e dal parziale ribasso dei prezzi alla produzione;
- e) considerando che i prezzi comuni possono svolgere la loro funzione in quanto strumenti atti a promuovere una politica agricola comunitaria e stabile solo nel quadro di un sistema monetario organizzato in comune;

⁽¹⁾ GU n. C 70 del 12. 6. 1970.

⁽²⁾ GU n. C 41 del 1° 4. 1969, pag. 20 e n. C 97 del 28. 7. 1969, pag. 80.

- f) riconoscendo che l'evoluzione dei redditi della maggior parte delle persone occupate nell'agricoltura è insoddisfacente, sia in valore assoluto che rispetto ai redditi di altre categorie professionali, e che disparità di reddito si registrano nello stesso settore agricolo;
 - g) consapevole che la mancata definizione degli obiettivi della politica agricola comune mediante una costruttiva collaborazione degli organi comunitari è per gli agricoltori della Comunità uno dei motivi d'incertezza quanto al loro futuro ed è fonte di profondo disagio e di viva preoccupazione per la loro esistenza;
 - h) ribadendo il suo punto di vista in merito alle connessioni esistenti tra politica di mercato, politica dei prezzi, politica delle strutture e politica sociale;
 - i) considerando che, se la politica dei prezzi migliora l'insieme dei redditi agricoli, la politica sociale e delle strutture, più selettiva, è per ciò stesso altrettanto necessaria, e precisamente in quanto permette di attenuare talune disparità e porta le aziende, soprattutto quelle piccole e medie a una maggiore redditività;
 - j) consapevole del fatto che, accanto alla politica agricola finora seguita, sono necessarie misure nuove e complementari per migliorare radicalmente la situazione della popolazione occupata nell'agricoltura;
1. attende che il Consiglio adotti sollecitamente una risoluzione sulle proposte della Commissione concernenti le riforme strutturali in relazione alla fissazione dei prezzi agricoli ⁽¹⁾;
 2. intende enunciare, a titolo interlocutorio, una serie di principi, senza procedere all'esame particolareggiato delle proposte della Commissione relative alla riforma dell'agricoltura;

Con riferimento ai principi generali:

3. La riforma dell'agricoltura è un compito comunitario. Essa è nell'interesse dell'intera Comunità. La partecipazione finanziaria di quest'ultima a tale riforma è pertanto giustificata e risponde al principio della solidarietà. La suddetta partecipazione può variare tra il 25 e il 75 %, a seconda del grado di sviluppo economico delle regioni e delle difficoltà che queste presentano, nonché a seconda delle misure da prendere.
4. L'uomo e il suo avvenire devono essere al centro di qualsiasi considerazione; l'intero processo di modificazione strutturale dev'essere impostato quanto più possibile secondo criteri sociali. Obiettivo di una riforma strutturale è quello di creare le premesse indispensabili per un progressivo e duraturo miglioramento del reddito agricolo.
5. Il reddito agricolo per unità di lavoro, parificato sul piano regionale a quello di attività professionali comparabili, può essere portato al livello del reddito da perseguire sul piano comunitario, soltanto nel quadro di una politica regionale dinamica, orientata verso l'armonizzazione in campo sociale, economico e fiscale, alla luce del progresso sociale generale.
6. Le misure da adottare a livello regionale, nazionale e comunitario devono quindi convergere verso quelle regioni nelle quali il reddito in agricoltura ed in altri settori economici è relativamente più basso; a queste regioni bisogna perciò accordare la priorità nell'applicazione del complesso di misure proposte dalla Commissione per il piano di riforma dell'agricoltura.
7. Gli aiuti previsti per l'ammodernamento delle aziende agricole debbono essere completati da misure adottate alle diverse regioni per l'orientamento delle produzioni.
8. La forma della direttiva, scelta dalla Commissione per il miglioramento delle strutture di produzione, consente di raggiungere gli obiettivi fissati di comune accordo in quanto offre agli Stati membri la possibilità di diversificare e di adattare i loro interventi a seconda delle regioni ⁽²⁾ e dei settori e di concentrare i loro sforzi in quelle zone ove più necessario si rivela un miglioramento delle strutture.

⁽¹⁾ Il Parlamento europeo si riserva di formulare un parere particolareggiato sulle proposte della Commissione relative ai prezzi.

⁽²⁾ Ad esempio, regioni montane.

9. Poichè in molte aziende agricole la superficie utilizzabile è insufficiente, si deve render possibile un ampliamento con metodi selettivi delle aziende mediante una maggiore mobilità dei terreni, ottenuta sia con locazioni a lungo termine ⁽¹⁾ che con l'acquisto di fondi agricoli.
10. L'offerta di terreni ai fini dell'ampliamento di aziende agricole o del miglioramento delle infrastrutture e della protezione dell'ambiente, del rimboschimento e della creazione di aree di svago dev'essere resa interessante mediante misure di politica sociale e la possibilità di capitalizzazione degli affitti.
11. Per coloro che si occuperanno nel settore agricolo, la contemporanea concessione di abbuoni d'interesse e di aiuti all'investimento rappresenta uno strumento importante per l'ammodernamento delle loro aziende; bisogna seguire con particolare attenzione lo sviluppo di tali aziende e dei loro redditi e riferirne al Parlamento europeo.
12. Le misure sociali devono riguardare in particolare le persone anziane, dalle quali non si può pretendere né un cambiamento di professione né l'abbandono dell'ambiente che è loro familiare.
13. Ai giovani agricoltori e ai giovani lavoratori agricoli che intendono rinunciare alla loro professione si devono offrire adeguate possibilità di riqualificazione e alternative professionali a distanze accettabili.
14. Si devono informare esaurientemente, mediante un servizio idoneo, coloro che abbandonano spontaneamente l'agricoltura sia sulle possibilità professionali che su tutti gli aiuti di ordine finanziario di cui possono usufruire.
15. Aiuti a titolo personale potranno essere accordati a coloro che per le loro età, per le loro condizioni modeste o per le difficoltà di gestione della loro azienda non rientrano nella sfera d'applicazione delle altre proposte.
16. È necessario incoraggiare gli agricoltori a unire i loro sforzi a livello verticale e orizzontale. Il Consiglio deve, a questo proposito, pronunciarsi sollecitamente sulla proposta modificata di regolamento concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva I sull'ammodernamento dell'agricoltura:

17. Il principale problema che si pone alla Comunità nel settore delle strutture agricole è costituito dall'insufficiente sviluppo e dalle dimensioni inadeguate delle odierne aziende, nonché dal conseguente generale ritardo del reddito agricolo.
18. Pertanto si dovranno incoraggiare, con ogni idoneo mezzo, gli imprenditori agricoli che soddisfino a determinati criteri di capacità professionale, di organizzazione e di gestione, — criteri fondati sulla personalità e sullo spirito d'iniziativa più che sul capitale di cui ciascuno dispone, — e che intendano conformare le loro aziende a determinate norme ritenute essenziali ai fini di una gestione valida nell'economia moderna.
19. A tal fine, le aziende agricole da ammodernare dovranno presentare un piano di sviluppo in base al quale, al termine di un certo numero di anni, soddisferanno alle seguenti norme, da differenziare a seconda del tempo e del luogo:
- a) un volume di lavoro corrispondente di regola a due unità di lavoro a tempo pieno;
 - b) un reddito lordo migliorato per azienda di importo tale che ne risulti un reddito del lavoro medio, per unità di lavoro a tempo pieno — su base annua 1970 — di 3.700 u.c., con una forcella compresa fra 3.300 e 4.100 u.c.; alla luce di questi elementi il reddito **lordo** migliorato di 10.000—12.500 u.c. per unità di lavoro, proposto dalla Commissione europea, dovrà essere riesaminato;
 - c) una durata annua del lavoro di 2.300 ore.

⁽¹⁾ Il Parlamento non è in grado di pronunciarsi sui problemi relativi alle affittanze a lungo termine. Esso potrà farlo in una fase successiva quando disporrà di una sufficiente documentazione al riguardo.

Ai fini dell'applicazione di tali norme, si dovrà tener conto, nelle singole regioni, del reddito di settori economici comparabili, dell'aumento generale del benessere e dell'evoluzione generale degli orari di lavoro.

In talune regioni, le cui caratteristiche strutturali sono in sensibile ritardo rispetto alla situazione media dell'agricoltura della Comunità, gli Stati membri possono essere autorizzati mediante una procedura comunitaria a fissare, entro un primo periodo, un prodotto lordo migliorato inferiore alla cifra minima di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni proprie di tali regioni, sempre che sia provato che tale prodotto permetta agli imprenditori agricoli di raggiungere nel corso di tale periodo un reddito comparabile a quello di cui beneficiano le attività non agricole nelle dette regioni.

20. Le norme così definite, relative al reddito e agli orari di lavoro devono inoltre essere orientative per le proposte avanzate al riguardo a favore dei salariati agricoli.

21. Per le aziende che non possono in alcun caso soddisfare alle norme di cui al paragrafo 19 della presente risoluzione o comunque cessare la loro attività, sono indispensabili misure di carattere sociale; l'abbuono permanente degli interessi proposto, di carattere irrilevante, non può considerarsi, in questo caso, come un mezzo idoneo.

22. Le misure supplementari d'aiuto degli Stati membri, attualmente in vigore e non suscettibili di falsare la concorrenza, ammesse ancora fino al 1° gennaio 1975, dovranno essere gradualmente adeguate alla natura e alle norme delle misure di incoraggiamento completate dalla proposta di direttiva in esame; sono da escludersi nuove misure d'aiuto che si discostino dalla presente direttiva.

23. Le misure proposte, collegate a quelle che discendono dalle altre direttive, saranno più efficaci se concentrate in determinate regioni; ogni Stato membro dovrà quindi elaborare, sulla scorta di una graduatoria stabilita secondo la priorità e l'urgenza e che deve essere approvata dagli organi comunitari, un piano pluriennale, differenziato per regione, inteso allo sviluppo delle zone agricole.

Con riferimento alla proposta di direttiva II concernente l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture agrarie

24. La chiusura di aziende agricole il cui reddito sia troppo basso per consentire il necessario ammodernamento o in cui altre circostanze diano motivo di cessare l'attività, deve essere incoraggiata mediante la concessione di determinati premi in denaro.

25. Nelle misure previste nella proposta di direttiva non si chiarisce in misura sufficiente che anche quanti sono disposti a cessare la loro attività potranno restare nell'ambiente di origine e mantenere la possibilità di esercitare un'attività limitata, non diretta alla vendita commerciale, nel settore agricolo o orticolo.

26. Qualora si proceda alla chiusura dell'azienda, la superficie resa libera deve essere utilizzata tra l'altro ai fini dell'ingrandimento delle aziende, indispensabile per migliorare i redditi nel settore agricolo.

27. Diversamente da quanto è previsto nella proposta presentata, l'importo e la forma di detti premi a seconda dell'età degli interessati e della regione in cui essi risiedono potranno essere differenziati.

28. Oltre all'indennizzo per la cessazione dell'attività, può essere accordato al proprietario un incentivo complementare qualora egli metta le superfici agricole rese libere a disposizione delle forme di ristrutturazione definite nella direttiva.

29. Inoltre, in aggiunta al già previsto premio di cessazione d'attività, va concesso un indennizzo per la completa sottrazione all'utilizzazione agricola dei fabbricati appartenenti all'azienda da chiudere, restando inteso che la data di tale sottrazione non deve necessariamente coincidere con quella della chiusura dell'azienda.

30. Le proposte della Commissione europea presentano altresì una grave lacuna per quanto concerne gli agricoltori che hanno già raggiunto una certa età, ma che non hanno ancora diritto al premio per cessazione d'attività e che, data l'insufficienza della loro formazione non possono ammodernare la loro azienda o che, mancando possibilità di riconversione, non possono cambiare professione.

31. La Commissione europea deve quindi presentare senza indugio delle proposte supplementari che prevedono un'indennità complementare del reddito per gli agricoltori interessati, finché questi, all'età di 55 anni, non abbiano diritto al premio per cessazione d'attività; una siffatta misura è tanto più necessaria in quanto, in ogni caso, essa facilita anche un futuro ampliamento delle aziende da mantenere in attività.

32. La Commissione europea deve formulare le sue proposte in modo che sia previsto un aiuto materiale per i lavoratori e i coadiuvanti familiari stabilmente occupati nelle aziende agricole, sia in quelle che debbono essere chiuse, sia in quelle da ristrutturare.

33. Data la struttura d'età degli addetti all'agricoltura e la struttura alle aziende della Comunità, nel complesso delle misure proposte, quelle sociali rivestono carattere d'estrema urgenza.

34. Per ragioni amministrative e finanziarie i premi devono essere messi interamente a disposizione al momento della chiusura dell'azienda.

35. I suesposti principi, ivi compresi i complementi e le diversificazioni auspicati, dovranno essere sviluppati dalla Commissione europea nella sua proposta oppure in successivi regolamenti di esecuzione, mentre in particolare le disposizioni proposte per incoraggiare un'utilizzazione, da parte di nuovi imprenditori, delle superfici agricole rese libere dovrebbero essere riprese, in quanto concernenti la parte relativa all'ampliamento delle aziende, nella direttiva relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

Con riferimento alla proposta di direttiva III concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

36. Nel quadro complessivo delle proposte in causa, la presente proposta di direttiva è indispensabile per dare agli addetti all'agricoltura l'opportunità di prendere con cognizione di causa una decisione circa il loro futuro.

37. L'idea di prevedere dei consulenti per i servizi destinati all'informazione e riconversione professionale degli agricoltori è giusta, sia per ragioni di carattere sociale che per la necessità di migliorare la formazione professionale nel settore agricolo; i consulenti dovranno, in linea di massima, possedere una formazione di livello universitario. Sarà fatta eccezione per persone particolarmente qualificate e che abbiano già fornito la prova delle loro conoscenze e della loro capacità professionale.

38. Per la formazione e il perfezionamento di tali consulenti, dovranno però essere definite norme comunitarie minime.

39. La Commissione europea fissa i requisiti cui dovranno rispondere i centri per la formazione e riconversione professionale, previsti nella direttiva.

40. La proposta di direttiva dovrà inoltre prevedere misure intese ad intensificare lo scambio regolare di informazioni e dei risultati di esperienze relative alla creazione di nuovi posti di lavoro fra gli Stati membri.

41. L'esecuzione della presente direttiva non pregiudica per ora il campo d'applicazione e le prestazioni del Fondo sociale europeo.

Con riferimento alla proposta di direttiva IV relativa alla limitazione della superficie agricola utilizzata

42. La crescente estensione delle zone urbane o industriali e delle aree adibite ai trasporti provoca una riduzione sempre più notevole delle superfici coltivate.

43. Essa esige peraltro una politica delle condizioni ambientali con cui si provveda a sviluppare e incoraggiare non solo la tutela del paesaggio, ma anche l'imboschimento, la creazione di parchi nazionali e regionali, di aree di svago o di zone verdi.

44. La destinazione delle terre a tali scopi, mentre viene perseguita la ristrutturazione delle aziende, non renderà necessario l'impiego di altri metodi per limitare le superfici coltivate.

Con riferimento alla proposta di direttiva V recante disposizioni che integrano la direttiva del Consiglio relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e la direttiva del Consiglio concernente l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola e la destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture agrarie

45. In concomitanza con gli aiuti che verranno concessi per favorire l'ammodernamento delle aziende agricole in generale, si ritiene indispensabile l'instaurazione di misure complementari differenziate per adattarsi alle diverse situazioni regionali, volte a orientare la produzione verso i settori che dispongono di reali possibilità di sbocchi commerciali.

46. Gli incentivi particolari rispondenti a queste finalità e idonei a favorire la produzione di carne bovina e ovina debbono essere predisposti in modo da tenere sufficientemente conto delle esigenze specifiche e delle attività naturali di talune regioni dove questa produzione può costituire un'attività di particolare interesse, a motivo della loro ubicazione geografica, del loro rilievo, del loro clima.

Il limite massimo proposto per l'ammontare complessivo da concedere alla singola azienda come premio d'orientamento potrà essere modificato in quanto in queste regioni le aziende che effettuano tali produzioni possono essere redditizie solo se raggiungono notevoli dimensioni.

47. Tra le misure proposte si trova la concessione di premi per la macellazione delle vacche da latte, che il Parlamento europeo ha recentemente respinto; la Commissione europea si è poi associata a tale punto di vista.

La soluzione dei problemi che si pongono in tale contesto va trovata nel quadro delle misure sociali di carattere generale previste dalle altre direttive.

48. I criteri limitativi previsti per ottenere gli aiuti a favore dell'ammodernamento delle aziende agricole debbono essere adeguati alla situazione delle varie regioni.

49. Il Parlamento europeo incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Interviene l'on. Vredeling.

l'esercizio 1971 stabilito dal Consiglio (doc. 247/70) — (doc. 255/70).

Bilancio rettificativo delle Comunità per il 1971

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Dopo che il Presidente ha sottolineato l'importanza dei progressi compiuti in materia di bilancio con l'entrata in vigore del trattato di Lussemburgo, l'on. Gerlach illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sul progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee per

Intervengono il sig. de Lipkowski, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, gli onn. Aigner, a nome del gruppo democratico cristiano, Westerterp, Triboulet, Oele e il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

In sede di esame della proposta di risoluzione, il Parlamento esamina una modificazione proposta dall'on. Westerterp e tendente ad aggiungere alla fine del paragrafo 2 le seguenti parole: «e constata che, conformemente al paragrafo 4, terzo comma, degli articoli 203 bis, 177 bis e 78 bis dei trattati che istituiscono la CEE, la CEEA e la CECA, il bilancio si considera definitivamente adottato;».

Intervengono l'on Gerlach, *relatore*, il sig. de Lipkowski e l'on. Westerterp.

Il Parlamento approva tale modificazione.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sul progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971

Il Parlamento europeo,

- visti la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ed il trattato del 22 aprile 1970 che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati, entrati in vigore il 1° gennaio 1971;
- visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971;
- visto il progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee stabilito dal Consiglio (doc. 247/70);
- vista la lettera del presidente del Consiglio delle Comunità del 21 dicembre 1970, in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1971 (doc. 223/70);
- vista la lettera del presidente del Consiglio delle Comunità del 26 gennaio 1971, in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEE per il 1971 (doc. 250/70);
- vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 255/70);
- considerando:
 - a) che il progetto di bilancio rettificativo sottoposto all'esame del Parlamento ha un carattere essenzialmente tecnico;
 - b) il seguito dato dal Consiglio alle proposte di modificazione presentate dal Parlamento nel dicembre 1970;
 - c) l'opportunità di rendere operativo il bilancio 1971, onde permettere alle varie istituzioni di disporre dei mezzi finanziari necessari per la loro azione;
 - d) che le norme del trattato del 22 aprile, che sono strettamente connesse alle regole concernenti l'istituzione di risorse proprie della Comunità, si applicano al progetto di bilancio rettificativo per l'esercizio 1971;
 - e) avendo notato che il totale generale delle entrate e delle spese previsto nel progetto di bilancio rettificativo delle Comunità europee per l'esercizio 1971 ammonta a 3.909.810.589 u.c.;
 - f) prendendo atto del fatto che questa cifra corrisponde, essenzialmente, a quella delle entrate e delle spese previste nel progetto di bilancio 1971, tenuto conto, inoltre, delle decisioni prese in materia di interventi sul mercato dei prodotti lattiero-caseari nel quadro del FEAOG e delle decisioni relative all'adattamento annuale delle retribuzioni del personale;

1. ritiene insufficienti le decisioni del Consiglio del 17 dicembre 1970 per quanto concerne gli stanziamenti finanziari della ricerca e degli investimenti; ribadisce di conseguenza le riserve espresse nella sua risoluzione del

4 dicembre 1970, e chiede nuovamente che vengano prese senza indugi delle decisioni in materia di ricerca e di investimenti accompagnate da proposte supplementari di bilancio;

2. approva, tenuto conto di quanto precede, questo progetto di bilancio rettificativo che considera, d'accordo con la Commissione e il Consiglio della Comunità, come il primo bilancio generale stabilito in applicazione del trattato del 22 aprile 1970 e constata che, conformemente al paragrafo 4, terzo comma degli articoli 203 bis, 177 bis e 78 bis dei trattati che istituiscono la CEE, la CEEA e la CECA, il bilancio si considera definitivamente adottato;

3. si attende che, tenuto conto dei motivi addotti nella relazione della commissione per le finanze e i bilanci, la Commissione delle Comunità presenti, alla fine di ogni trimestre, una relazione alla suddetta commissione parlamentare sull'esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 14.40.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Interrogazione orale n. 16/70, con discussione: Politica del Consiglio in materia di ricerca e di sviluppo

L'on. Berkhouwer, in sostituzione dell'on. Hougardy, a nome del gruppo liberale e misto, svolge l'interrogazione orale n. 16/70, con discussione, al Consiglio delle Comunità europee, sulla politica del Consiglio in materia di ricerca e di sviluppo.

Il sig. de Lipkowski, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, risponde a nome dell'istituzione interrogata.

Intervengono il sig. Spinelli, *membro della Commissione delle Comunità europee*, gli onn. Noè, a nome del gruppo democratico cristiano, Oele, a nome del gruppo socialista, il sig. de Lipkowski, e l'on. Oele.

Interrogazione orale n. 13/70, con discussione: Mezzi d'azione della Comunità in materia di sviluppo regionale

L'on. Mitterdorfer, a nome della commissione economica, svolge l'interrogazione orale n. 13/70 con discussione al Consiglio delle Comunità europee, sui mezzi d'azione della Comunità in materia di sviluppo regionale.

Il sig. de Lipkowski, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, risponde a nome dell'istituzione interrogata.

PRESIDENZA DELL'ON. FURLER

Vicepresidente

Intervengono il sig. Barre, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, gli onn. Aigner, a nome del gruppo democratico cristiano, Lange, a nome del gruppo socialista, il sig. de Lipkowski, e l'on. Lange.

Interrogazione orale n. 15/70, con discussione: Unione economica e monetaria

L'on. Lange, a nome della commissione economica, svolge l'interrogazione orale n. 15/70 con discussione al Consiglio delle Comunità europee, sull'unione economica e monetaria.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Il sig. de Lipkowski, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, risponde a nome dell'istituzione interrogata.

Interviene il sig. Barre, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Discussione sull'esposizione del Presidente Malfatti e sull'interrogazione orale n. 15/70

Sullo svolgimento della discussione intervengono gli onn. Aigner, Lücker e Aigner.

Nella discussione sull'esposizione del sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, e sull'interrogazione orale n. 15/70 intervengono gli onn. Lücker, a nome del gruppo democratico cristiano, Kriedemann, a nome del gruppo socialista, Berkhouwer, a nome del gruppo liberale e misto, Bousquet, a nome del gruppo dell'UDE, Boersma, a nome del gruppo democratico cristiano, Aigner, Van Amelsvoort, Löhr, Oele, Lange, e il sig. Malfatti.

Il Presidente formula alcune considerazioni conclusive sui rapporti tra la Commissione e il Parlamento e sulle prospettive future.

Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo socialista, il Parlamento decide di nominare l'on. Fellermaier membro della commissione per i trasporti.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani, venerdì 12 febbraio 1971, è così stabilito:

alle 10.00:

- relazione Dittrich sulla libertà di stabilimento,
- relazione Briot sull'associazione con il Marocco,
- votazione della proposta di risoluzione contenuta nella relazione Dulin sull'aiuto per il latte al Lussemburgo,
- relazione Richarts sulla carne suina.

La seduta termina alle 20.00.

H. R. NORD
Segretario generale

Mario SCELBA
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA
Presidente

La seduta inizia alle 10.05.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della precedente seduta è approvato.

Attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

L'on. Dittrich illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente lo stato di applicazione delle direttive del Consiglio per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi negli Stati membri (doc. 234/70).

Intervengono l'on. Koch, a nome del gruppo socialista, e il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente lo stato di applicazione delle direttive del Consiglio per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi negli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (SEC(70)277 def. 2),
- vista la relazione della commissione giuridica (doc. 234/70),

1. sottolinea ancora una volta l'importanza rivestita dall'attuazione delle direttive da parte degli Stati membri e dal relativo controllo da parte della Commissione;
2. si compiace nel prendere atto che la Commissione assolve in crescente misura questo compito di controllo ed ha presentato, in forma di comunicazione, un'aggiornata rassegna delle numerose disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate negli Stati membri per l'attuazione della libertà di stabilimento;
3. rileva l'utilità di questa rassegna, in quanto essa consente al Parlamento europeo di rendersi esattamente conto dello stato di applicazione negli Stati membri delle direttive;
4. fa presente che anche se in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee talune disposizioni delle direttive sono idonee a far sorgere direttamente effetti favorevoli per i singoli cittadini, le direttive nel loro complesso, dopo la scadenza del periodo transitorio, ossia dal 1° gennaio 1970, non sono divenute direttamente applicabili e richiedono tuttora la trasposizione;
5. constata con soddisfazione che l'idea comunitaria si rafforza sempre di più e che l'attuazione e l'applicazione delle direttive negli Stati membri, come comunica la Commissione, possono essere generalmente definite soddisfacenti;
6. deve tuttavia osservare che in materia di trasposizione delle direttive nel diritto interno ad opera degli Stati membri sussistono ancora varie lacune e difetti, come dimostrano, in particolare, un ritardo più o meno notevole nell'attuazione delle misure nonché l'incompatibilità di talune misure con l'obiettivo delle direttive;
7. non disconosce le difficoltà e i problemi cui i competenti organi nazionali si trovano di fronte in sede d'attuazione delle direttive comunitarie;
8. è tuttavia dell'opinione che dette lacune e difetti non vadano sempre attribuiti a difficoltà iniziali, ma anche ad altre cause che si possono indicare come segue:
 - in relazione alle difficoltà di ordine tecnico e politico che si incontrano nell'adattamento delle legislazioni nazionali alle disposizioni contenute nelle direttive, i termini stabiliti nelle direttive risultano generalmente troppo brevi;
 - nella maggiore parte dei casi, le procedure seguite negli Stati membri per l'attuazione delle direttive sono troppo lunghe, troppo complesse e infine troppo diverse;
 - in taluni casi gli organi competenti nazionali dimostrano una mancanza di volontà politica e di comprensione per la Comunità e i suoi problemi giuridici;
9. ritiene pertanto indispensabile che vengano migliorate le procedure nazionali per l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative comunitarie, in maniera che gli Stati membri dispongano di strumenti più efficienti di quelli che hanno avuto finora;

10. formula, a tal fine, i seguenti suggerimenti:

- il termine di sei mesi, attualmente previsto, dovrebbe essere adeguatamente prolungato almeno per quelle direttive che abbiano come oggetto una materia tecnicamente complessa e politicamente importante;
- l'intervento degli organi legislativi degli Stati membri dovrebbe essere previsto, nella misura in cui lo consentano le norme di diritto costituzionale, unicamente per i casi più importanti in cui siano in causa decisioni politiche ed economiche di vasta portata;
- nella trasposizione delle disposizioni legislative comunitarie nel diritto nazionale si dovrebbe applicare in misura crescente la procedura esecutiva, che, data la sua semplicità e rapidità, appare particolarmente appropriata nel caso di interventi di natura economica, da effettuarsi generalmente entro termini brevi; a tal fine gli Stati membri dovrebbero ricorrere in misura maggiore di quanto è stato fatto sinora alla possibilità della delega di poteri;
- il contenuto e la portata delle direttive approvate dal Parlamento europeo dovrebbero essere comunicati prontamente e continuamente ai parlamenti degli Stati membri;

11. rivolge alle autorità nazionali e principalmente ai governi degli Stati membri il pressante appello di dar prova in futuro, nell'attuazione ed applicazione di disposizioni legislative comunitarie e in particolare delle direttive, di una volontà politica maggiore di quella dimostrata in passato e di mettere da parte i loro interessi nazionali;

12. esorta la Commissione a proseguire e ad aumentare gli sforzi diretti ad illustrare il diritto comunitario; a questo proposito si deve promuovere attivamente la comprensione per i problemi istituzionali, politici e soprattutto giuridici della Comunità, principalmente da parte degli organi che sono preposti all'attuazione ed all'applicazione del diritto comunitario e in particolare delle direttive;

13. invita le competenti autorità europee a discutere con i governi e i parlamenti degli Stati membri problemi che si pongono in materia di attuazione delle direttive e a ricercare idonee soluzioni che consentano di attuare le direttive in modo più rapido e migliore che in passato;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Regolamento concernente l'associazione CEE-Marocco — Regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco

L'on. Briot illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla

- I. proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione di due accordi, sotto forma di scambi di lettere, uno relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e l'altro relativo a talune ret-

tifiche materiali da apportare agli elenchi 1 e 6 acclusi all'allegato 3 di detto accordo,

- II. proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco

(doc. 220/70), (doc. 260/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo su

- I. la proposta di regolamento del Consiglio recante conclusione di due accordi, sotto forma di scambi di lettere, uno relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco e l'altro relativo a talune rettifiche materiali da apportare agli elenchi 1 e 6 acclusi all'allegato 3 di detto Accordo,
- II. la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle importazioni di oli d'oliva dal Marocco

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio,
 - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 238 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (doc. 222/70),
 - vista la relazione della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar e i pareri della commissione per l'agricoltura e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 260/70);
1. approva tali proposte di regolamento;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Decisione concernente l'aiuto per il latte nel Granducato del Lussemburgo

Il Parlamento approva la seguente risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Dulin, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 243/70) concernente una decisione che modifica fino al termine della campagna lattiera 1970-1971 l'aiuto concesso per il latte nel Granducato del Lussemburgo (doc. 256/70) e per la quale era stata decisa la procedura d'urgenza:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione che modifica fino al termine della campagna lattiera 1970/1971 l'aiuto concesso per il latte nel Granducato del Lussemburgo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 243/70),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 256/70);

⁽¹⁾ GU n. C 14 dell'11. 2. 1971, pag. 27.

1. approva la proposta della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la proposta di risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

PRESIDENZA DELL'ON. MERCHIERS

Vicepresidente

Regolamento relativo al settore delle carni suine

L'on Richarts illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 242/70) concernente un regolamento che modifica alcune disposizioni relative alle misure di intervento previste dal regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (doc. 258/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Interviene il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica alcune disposizioni relative alle misure di intervento previste dal regolamento n. 121/67/CEE relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 242/70),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 258/70),

1. approva in linea di massima la proposta della Commissione;
2. confida tuttavia che la Commissione applichi le disposizioni del regolamento in modo da non provocare distorsioni della concorrenza sul mercato delle carni suine;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. 14 dell'11. 2. 1971, pag. 27.

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'Ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere le sue prossime sedute il 9 e 10 marzo 1971 a Strasburgo.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interruzione della sessione

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 10.45.

H. R. NORD
Segretario generale

Laurent MERCHIERS
Vicepresidente

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Informazione relativa ai tassi di parità applicati alle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES)

Per la partecipazione alle gare indette per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FES, è necessario che i partecipanti conoscano i tassi di parità, rispetto all'unità di conto (u.c.), delle valute rispettive degli Stati membri e degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati.

Detti tassi e corsi di riferimento sono utilizzati per:

- la conversione nella valuta del paese beneficiario che ha indetto la gara (moneta locale) delle offerte stilate in valuta diversa, allo scopo di poter confrontare le offerte;
- la conversione nel corso d'esecuzione di un contratto stipulato a seguito di gara in previsione della liquidazione dei pagamenti all'esterno del paese beneficiario.

I tassi di parità ed i corsi seguenti sono applicabili alle gare indette e per le quali la data limite per la consegna delle offerte è fissata al mese di aprile 1971.

1 unità di conto (u.c.) = 0,88867088 grammi d'oro fino = 1 dollaro USA

1 u.c. = 50 franchi belgi	1 u.c. = 277,7095 franchi CFA
1 u.c. = 3,66 marchi tedeschi	1 u.c. = 277,7095 franchi malgasci
1 u.c. = 5,55419 franchi francesi	1 u.c. = 555,419 franchi del Mali
1 u.c. = 625 lire italiane	1 u.c. = 214,392 franchi Gibuti
1 u.c. = 50 franchi lussemburghesi	1 u.c. = 100,98527 franchi CFP
1 u.c. = 3,62 fiorini olandesi	(Polinesia)
1 u.c. = 87,5 franchi del Burundi	1 u.c. = 7,14286 scellini somali
1 u.c. = 50 makuta = 0,5 zaïre ⁽¹⁾	1 u.c. = 1,8855 fiorini antillesi
1 u.c. = 100 franchi del Rwanda	1 u.c. = 1,8855 fiorini del Surinam

La prossima pubblicazione dei tassi di parità in vigore per il deposito delle offerte nel mese di *maggio 1971* avverrà nel primo numero C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del mese di aprile 1971*.

⁽¹⁾ 1 zaïre = 100 makuta = 2 u.c.

